



COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 64 del 17.07.2009
Pubblicato all'albo pretorio comunale dal 10.09.2009 al 25.09.2009

ART. 1
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE

1. Il servizio di fornitura dell'acqua potabile nel Comune di Seminara può essere gestito in economia o in qualsiasi altra forma stabilita dagli organi competenti.
2. La concessione della fornitura dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle leggi vigenti in materia. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza.
3. La fornitura dell'acqua avviene in base alle prescrizioni vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità alcuna del Comune per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione.

ART. 2
TIPI DI CONCESSIONE

L'acqua è prioritariamente distribuita per l'uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi, sono quindi costituite le seguenti categorie di concessioni.

•Tipo a: uso domestico residenti

Appartengono a questa categoria le utenze che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico in abitazioni di residenza.

•Tipo b: uso domestico non residenti, temporaneo o stagionale

Sono comprese le utenze la cui concessione non è superiore a 10 giorni (abitazioni stagionali, padiglioni, fiere, mostre, manifestazioni, etc.).

•Tipo c: uso non domestico residenti, industriali, artigianali o commerciali

Sono comprese, obbligatoriamente, in questa categoria: frantoi, segherie, autolavaggi, bar, alberghi, ristoranti, macellerie, alimentari, pizzerie, negozi e attività in genere aventi fini di lucro.

•Tipo d: utenze speciali per usi sociali e fontane pubbliche

Sono comprese tutte le utenze relative a immobili comunali, statali e regionali, adoperati a fini sociali e pubblici le cui utenze idriche sono destinate a scuole, ospedali, edifici di culto, di cultura, di sport, etc., dove non esistono persone residenti.

•Tipo e: uso comunità non commerciale

Sono comprese le utenze relative a immobili dove esistono persone residenti, destinati a caserme, case di riposo etc..

• **Tipo f: uso non domestico**

Sono incluse le utenze utilizzate nell'interesse della collettività: per annaffiamento stradale, pubblici giardini, etc..

• **Tipo g: uso cantiere**

Sono incluse le utenze relative ai cantieri di lavoro.

ART. 3 DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura per qualsiasi categoria di utenza il Comune richiede all'utente, a garanzia degli impegni assunti, un deposito cauzionale il cui ammontare è stabilito nell'allegato "B", che gli sarà restituito o conguagliato senza interessi, all'atto dell'ultimazione dei lavori, previa istanza da parte dell'utente e accertamento della loro regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.
2. In caso di insolvenza dell'utente, il Comune potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza al presente regolamento e alla legge.
3. In caso di riapertura all'utente moroso, il deposito potrà essere aumentato in misura fino a 5 volte l'importo ordinario.
4. Il deposito è rimborsabile alla cessazione del contratto di fornitura, entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione di tutte le pendenze in essere.

ART. 4 DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA FORNITURA

1. Per le utenze ad uso domestico la domanda di concessione per la fornitura dell'acqua può essere presentata dal proprietario dell'immobile o dall'inquilino, previa autorizzazione del proprietario che di conseguenza si rende garante degli obblighi assunti dal conduttore.
Per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale o artigianale la domanda la presenta il titolare dell'esercizio, a condizione che sia attestato:
 - il diritto al possesso o all'uso dell'immobile;
 - il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge;
 - la titolarità dell'attività.
2. Nel caso in cui, per effettuare la fornitura, si renderà necessario attraversare strade e terreni privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune l'assenso scritto del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto, che riconosca la proprietà del Comune sull'intera diramazione, riservandogli il diritto di controllare in qualsiasi momento le tubazioni.
3. L'acqua sarà fornita a condizione che l'utenza sia in una zona servita dalla rete di distribuzione, in caso contrario il richiedente dovrà eseguire i lavori a proprie spese, seguendo le prescrizioni contenute nella concessione e sotto il controllo e la vigilanza

tecnica del personale comunale.

4. Per la concessione della fornitura l'utente dovrà redarre apposita domanda sul modulo predisposto dall'Ente gestore, nel quale dovrà risultare le generalità del proprietario o del titolare richiedente, il tipo di utenza richiesta, la via ed il numero civico, gli identificativi catastali, la concessione edificatoria e/o autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, il possesso dei requisiti urbanistici di legge dello stabile.
5. Il richiedente, contestualmente alla sottoscrizione della domanda, deve produrre tutta la documentazione che gli sarà richiesta dai competenti uffici comunali, compresa la ricevuta del versamento relativa al pagamento del contributo di allacciamento nella misura prevista dalla legge e nell'allegato "A".
6. Ogni unità immobiliare, appartenente a fabbricato nuovo o ristrutturato, dovrà avere un proprio impianto idrico con allacciamento e contatore indipendente; la domanda per la fornitura dovrà essere effettuata dal proprietario dell'unità immobiliare stessa o dall'utilizzatore.
7. Per i fabbricati esistenti, serviti da un solo contatore e composti da più unità immobiliari, si dovranno installare tanti contatori singoli quante sono le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato. La relativa domanda deve riportare le stesse indicazioni di cui al comma 1.

ART. 5 **MODALITA' PER AUTORIZZARE LA CONCESSIONE DELLA FORNITURA**

1. Entro trenta giorni della presentazione della domanda il Comune comunicherà, previo sopralluogo, le condizioni dell'erogazione e le modalità dell'esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.
2. Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'utente dovrà completare le opere di allaccio, e dopo le opportune verifiche, il fontaniere comunale, o altro incaricato, apporrà il sigillo di regolare esecuzione delle stesse, redigendo formale verbale sottoscritto anche dall'utente. Entro il predetto termine l'utente oltre a completare le opere di allacciamento dovrà sottoscrivere il contratto di concessione, pena la decadenza della domanda e/o la soppressione dell'utenza. L'Ufficio Tecnico, esperiti i controlli ritenuti necessari, dovrà informare l'Ufficio Tributi per i successivi adempimenti di competenza.
3. L'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica, se eseguiti dal Comune entro lo stesso termine di cui al comma 2, sono subordinati all'accettazione, da parte dell'utente, del preventivo di spesa predisposto dal Comune e all'avvenuto versamento del relativo importo. Il preventivo si considera scaduto se il versamento non è fatto in tempo utile per il rispetto dei citati termini. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori l'utente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Comune gli addeberà le spese relative ai lavori eseguiti e alla rimozione del materiale utilizzato.

4. Il Comune può autorizzare la fornitura ad edifici realizzati o da realizzarsi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente, o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata valida domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.

ART. 6

CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. I contratti di concessione per la fornitura dell'acqua, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato, devono essere redatti sotto la forma di scrittura privata, in duplice originale, di cui uno rimane agli atti comunali. I contratti sono firmati dal Responsabile del servizio dell'Ente erogatore e dal richiedente o responsabile condominiale. La decorrenza del contratto di concessione coincide con l'installazione del misuratore e l'inizio dell'erogazione dell'acqua.
2. Il contratto di concessione avrà durata di anni 1 e si rinnova tacitamente di anno in anno, fermo restando che l'utente può disdire il contratto in ogni momento.
3. Il contratto di concessione deve fare espresso riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non indicate. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o partita IVA del conduttore o del proprietario dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, se trattasi di persone giuridiche occorre presentare lo statuto;
 - indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, gli identificativi catastali, la concessione edificatoria e/o autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio;
 - tipo di utenza cui è destinata la fornitura;
 - durata della fornitura;
 - tariffa o prezzo unitario in vigore, sottoposte alle variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi competenti;
 - numero di telefono e indirizzo cui inviare le bollette di pagamento e le eventuali comunicazioni.
4. La stipula del contratto di concessione per la fornitura ad uso cantiere è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
 - presentazione di concessione edificatoria e /o autorizzazione del Responsabile del servizio competente.
 - Versamento della cauzione, di cui all'allegato A, che sarà rimborsata ad ultimazione dei lavori e dopo il pagamento dei canoni relativi al periodo.
 - Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria. In ogni caso il contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il pagamento dell'acqua

consumata.

- La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune.

5. Il contratto per coloro che sono allacciati alla fognatura comunale avrà valore anche per il servizio di fognatura e depurazione.

ART. 7 **OPERE DI PRESA**

1. E' fatto divieto a chiunque, ad eccezione degli incaricati del Comune, utilizzare prese dell'acquedotto comunale, anche con arbitrarie derivazioni, effettuare lavori sulla rete di distribuzione senza la relativa speciale autorizzazione e la stipula del contratto di concessione. Chi preleva acqua senza la debita autorizzazione può essere perseguito penalmente.
2. L'Ufficio Tecnico del Comune verificherà le caratteristiche del materiale occorrente, il diametro della presa e il luogo più idoneo per la derivazione della presa.
3. Tutte le opere di derivazione dell'acqua, dalla condutture principale sino al contatore saranno eseguite, di norma, dal Comune a spese del richiedente
4. Le manutenzioni e le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e della stessa opera di presa, fino ai singoli punti di consegna, saranno a carico dell'utenza solo ove da essa provocati, con addebito delle spese secondo i conteggi redatti dall' Ufficio Tecnico. In tali ipotesi il lavoro può essere svolto anche da tecnici privati abilitati sotto il controllo dei tecnici comunali, che certificheranno la regolare esecuzione dei lavori. Il recupero delle spese, debitamente specificate, potrà essere riportato nella fattura dei consumi e, ove necessita, anche nel ruolo coattivo.
5. Sono a carico dell'utente le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi di questi resi necessari, che, prima della esecuzione dei relativi lavori, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune e di certificazione del Tecnico comunale.
6. L'utente è inoltre responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per i quali è stata data la concessione.
7. Le opere idrauliche esterne di presa, le tubazioni occorrenti, dal punto di allaccio al pubblico fino all'apparecchio di misura, gli accessori relativi, l'apparecchio di misura e la saracinesca di interruzione, già predisposti per la piombatura, fornite a cura e spese dell'utente, divengono patrimonio del comune con la stipula del contratto di concessione. In ogni caso l'utente risponde della

buona manutenzione degli impianti interni e, inoltre, assieme al tecnico privato certificatore anche della costruzione. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

8. L'esecuzione dell'impianto interno dal contatore agli apparecchi di utilizzazione dell'acqua è di competenza dell'utente, il quale dovrà osservare tutte le leggi e le norme che ne disciplinano la progettazione, la costruzione ed il collaudo, ed assumerne, altresì, gli oneri di gestione e di manutenzione.
9. I proprietari di stabili, muri di cinta, fondi, etc., sono tenuti a concedere al Comune il permesso di posarvi gratuitamente targhe di riferimento degli apparecchi di manovra o targhe di segnalazione di condotte sotterranee.

ART. 8 **POSIZIONE DEI MISURATORI**

1. Per tutti gli immobili il misuratore deve essere collocato in apposita cassetta di forma rettangolare dalle misure minime di cm. 60 x cm. 40 e ad una altezza di cm. 80 del muro perimetrale dello stabile o del muro di recinzione (o comunque sufficientemente ampia per contenere tanti contatori quante sono le unità immobiliari) per consentire al personale tecnico del Comune il libero accesso in qualsiasi momento, se i contatori sono collocati in nicchie gli eventuali sportelli di chiusura devono essere a luce piena.
2. L'Ufficio Tecnico del Comune determina la presa, il diametro ed il luogo di installazione per il collegamento del contatore.
3. Il Comune ha la facoltà, pena la soppressione dell'utenza, di imporre il cambiamento del posto in cui, a cura e spese dell'utente, collocare l'apparecchio di misura, qualora lo stesso venga a trovarsi, anche se per giustificati motivi, in luogo poco adatto.
4. Le opere di posa dei misuratori, le cui spese sono a carico dell'utente, potranno essere eseguite direttamente dal Comune oppure, previa autorizzazione dell'Ente, da un tecnico privato abilitato che certifica il lavoro eseguito sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale.
5. Di norma viene installato un contatore per ogni singola unità abitativa provvista di autonomi servizi idrici e fognari. In caso di condomini (compresi fabbricati con due o più unità immobiliari), in aggiunta a quello dei singoli condomini, sarà installato un contatore d'ingresso per il rilevamento del consumo condominiale.
6. Potrà essere autorizzato più di un contatore per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.

7. Su richiesta del Comune l'utente è tenuto a rilevare e comunicare tutti i contatori installati nella sua proprietà.

ART. 9 **GLI APPARECCHI DI MISURA**

1. Per tutti gli apparecchi misuratori, muniti del sigillo di garanzia, forniti e installati a cura e spese dell'utente, il Comune stabilirà il tipo e il calibro in relazione alla natura della concessione.
2. La custodia degli apparecchi di misura, per evitare manomissioni e furti, è a carico dell'utente. Le riparazioni degli apparecchi di misura sono effettuate dall'Ente, l'utente deve rimborsare l'Ente delle spese sostenute.
3. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, un verbale che verrà sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo e le caratteristiche dell'apparecchio di misura, il numero di matricola, il sigillo apposto, il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa.
4. Il fontaniere comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della rilevazione del numero di matricola, della lettura iniziale della verifica dei lavori preventivati dall'Ufficio Tecnico e certificati degli installatori privati.
5. L'utente è responsabile della custodia del contatore, dell'integrità del sigillo del contatore e della saracinesca di presa, di eventuali guasti, furti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.
6. I sigilli apposti dal Comune hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione può essere perseguita penalmente.

ART. 10 **FONTANE PUBBLICHE**

1. E' vietato per le fontane pubbliche ad erogazione gratuita:
 - attingere acqua con recipienti di capacità superiore ai venti litri;
 - applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati, cisterne, botti;
 - modificare o alterare il getto d'acqua.
2. Nei confronti dei trasgressori l'Ente, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, pretenderà le penalità previste per tale tipo d'infrazione.

ART. 11

DISDETTA E CASI RISOLUZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. La disdetta del contratto di fornitura deve essere comunicata mediante presentazione di apposita istanza con almeno un mese di preavviso da parte dell'utente e con almeno tre mesi da parte del Comune e a condizione che vengano apposti i sigilli di blocco al contatore.
2. Il contratto di utenza si intende risolto e il Comune provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, previo preavviso scritto, nei seguenti casi:
 - per mancato pagamento della bolletta, anche una sola per i pagamenti rateizzati, entro il termine fissato;
 - nel caso in cui l'utente vieti al personale incaricato, o renda impossibile, la lettura del contatore;
 - quando l'impianto e/o il misuratore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intende provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
 - per mancata voltura nei termini stabiliti;
 - per disdetta;
 - nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
 - nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile e/o utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
 - per mancata sostituzione dei misuratori guasti;
 - quando vengono manomessi i sigilli al contatore e/o agli impianti;
 - in seguito a perdite accertate di acqua o guasti agli impianti e/o apparecchi di utilizzazione;
 - nel caso in cui l'utente si procura l'acqua direttamente dall'acquedotto comunale;
 - quando sull'impianto distributivo non siano installati contatori con regolare contratto di fornitura, in tal caso potrà essere rimosso l'impianto distributivo senza alcun obbligo di rimborso o di ripristino a carico del Comune;
 - in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa entro 60 giorni dalla notifica della stessa;
 - in tutti i casi di inosservanza del presente regolamento.In tutti i casi predetti l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'acqua.
3. L'apposizione dei sigilli di blocco del contatore dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della disdetta o risoluzione del contratto di concessione, l'operazione dovrà essere descritta in apposito verbale, sottoscritto dal richiedente e dal personale incaricato dall'Ente, nel quale dovranno risultare le letture e la matricola del contatore.

4. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione, imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Comune ha diritto di pretendere il pagamento delle penali previste per le infrazioni cui l'utente sia eventualmente incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.

ART. 12

LETTURA APPARECCHI DI MISURA

1. Le letture degli apparecchi di misura della fornitura saranno effettuate periodicamente da appositi incaricati dall'Ente. Qualora, per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura dovrà essere disposta la chiusura della presa, che sarà riaperta solo dopo l'effettuazione della relativa lettura ed il pagamento delle spese di sospensione e riallaccio.
2. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, al personale incaricato, l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi.
3. Per i periodi cui si riferiscono le mancate letture, se per cause imputabili all'utente, l'Ente fatturerà il canone fisso, cui aggiungerà il costo del consumo corrispondente alla media dei consumi rilevati nelle ultime cinque letture valide, salvo conguaglio solo se risulterà superiore l'importo effettivamente dovuto in base alle letture che eventualmente saranno effettuate successivamente.
4. Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dalle letture degli apparecchi di misura, mentre se non è possibile documentarli si farà riferimento al maggiore importo tra quello della media dei consumi nazionali per le famiglie rapportate ai componenti e alla durata dell'abuso, ed il canone fisso aumentato del costo del consumo corrispondente alla media dei consumi rilevati nelle ultime cinque letture valide.
5. Qualora all'atto della lettura venga riscontrato, per la prima volta dopo l'accertamento del guasto, il cattivo funzionamento dell'apparecchio di misura, all'utente sarà addebitato un consumo uguale alla media degli ultimi cinque anni.
6. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in ogni caso e in qualsiasi momento, letture supplementari.
7. In caso di assenza dell'utente (durante il normale ciclo di lettura) il Comune provvedere ad inviare apposita comunicazione da rispedire al Comune con l'indicazione della lettura, ove permanesse la mancata rilevazione dei consumi, il Comune previo preavviso con raccomandata A/R potrà sospendere l'erogazione idrica subordinando la riattivazione alla rilevazione del consumo, nonché alle spese di riallaccio e allo spostamento del contatore in luogo accessibile di facile lettura.
8. Per tutti i casi di mancata rilevazione dei consumi, in assenza di dati storici il consumo verrà calcolato con riferimento ad utenti di analoga composizione numerica del nucleo familiare e tipo di fornitura.

**ART. 13
TARIFFE**

1. Sia il canone che le fasce tariffarie dovranno essere riferite ai periodi di fruizione della fornitura.
2. Nell' Ufficio Tributi del Comune è tenuto un archivio contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.
3. L'acqua è pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura alle tariffe vigenti secondo il tipo di concessione e le fasce di consumo.
4. In base ai consumi rilevati ed alle tariffe applicate l'Ufficio Tributi procederà all' emissione del ruolo di pagamento.
5. L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento dei consumi entro la scadenza indicata nella fattura ricevuta.
6. I reclami per errata rilevazione dei consumi non esortano l'utente dal pagamento delle bollette entro i termini stabiliti, salvo eventuale rimborso o compensazione da stabilirsi a cura del Responsabile del Servizio del Comune.

**ART. 14
MOROSITA'**

1. All'utente che non provvede a pagare la fornitura dell'acqua entro i termini riportati nella fattura ricevuta, si applicheranno gli interessi di mora per ritardato pagamento, computati dalla data di scadenza della fattura a quella di effettivo incasso, nella misura stabilito nell'allegato "A".
2. In caso di mancato pagamento delle fatture, anche una sola o più pagamenti rateizzati, il Comune diffida l'utente, con lettera raccomandata A/R, a provveder in merito, entro un termine definitivo, individuato in complessivi 60 giorni dalla data di scadenza riportata nella fattura che, se decorso senza esito, comporterà la soppressione dell'erogazione dell'acqua con l'addebito della relativa spesa. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di eventuali danni derivati dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua.
3. La chiusura dell' utenza sarà eseguita dal personale incaricato dal Comune il quale provvederà a redigere apposito verbale nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 11.
4. Gli utenti morosi cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, dopo aver effettuato il pagamento delle somme dovute, devono

presentare domanda di riallaccio, ed prima della riattivazione provvederanno ad effettuare un ulteriore versamento di cui all'allegato "A", quale tassa di riallaccio per rimborso spese.

5. Nessuna nuova concessione sarà rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli per i quali è stata richiesta la nuova concessione.
6. Per il recupero delle somme dovute il Comune potrà riportarle nelle fatture dei consumi successivi e, se necessario, potrà procedere al recupero coattivo mediante ordinanza - ingiunzione.

ART. 15

GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA: VERIFICA E SOSTITUZIONE

1. Gli utenti hanno diritto a richiedere la verifica del contatore previo versamento anticipato delle spese.
2. Quando l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore a seguito di richiesta scritta e previo pagamento di un importo indicato nel tariffario allegato "A", il Comune dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura. L'utente, o persona dallo stesso delegata, potrà presenziare alle prove in argomento sostenendo le relative spese. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi anche dall'utente, o da suo delegato. Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento a sfavore del Comune, quest'ultimo provvederà ad effettuare il conguaglio delle fatture emesse nell'ultimo anno addebitando all'utente la quota eccedente l'importo di cui al primo comma già incamerato. Se la verifica dimostra un irregolare funzionamento a sfavore dell'utente, il Comune sosterrà le spese della verifica e provvederà al rimborso di quanto versato dall'utente per effettuarla, nonché gli importi erroneamente fatturati per un periodo non superiore all'anno. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti il Comune provvederà ad addebitare all'utente tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta ed eccedenti l'importo di cui al primo comma già incamerato.
3. I misuratori non possono essere sostituiti senza l'autorizzazione preventiva del Comune, la sostituzione è a carico dell'utente.
4. Il Comune ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la funzionalità degli apparecchi di misura, e in caso di accertato cattivo funzionamento disporne la sostituzione immediata. In merito gli utenti devono permettere e facilitare l'ispezione dei contatori da parte del personale incaricato dal Comune.
5. Saranno sanzionabili gli utenti e, in misura doppia, i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione agli impianti etc. senza la preventiva autorizzazione comunale.

6. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata alla presenza di personale incaricato dal Comune, viene redatto apposito verbale che deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, la lettura dei consumi, il motivo della rimozione e le altre eventuali irregolarità riscontrate.
7. Le spese per riparazioni, salvo i casi di danneggiamento per dolo, incuria, gelo, etc., sono a carico del Comune.

ART. 16

VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio di proprietà di un immobile approvvigionato, il subentrante deve effettuare la voltura dell'utenza entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione.
2. Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura prevista dall'allegato "A".
3. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere, in qualsiasi momento, la concessione dell'acqua e di procedere alla interruzione della fornitura.
4. Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento se non provvede alla disdetta dell'utenza esistente a suo nome nei tempi e modi previsti.
5. Il pagamento del canone e degli eventuali consumi, fino alla disattivazione dell'utenza, sarà dovuto dal titolare del contratto in vigore.
6. La voltura del contratto di concessione, a titolo gratuito, può essere effettuata d'ufficio o su richiesta scritta solo tra parenti in linea retta di primo grado.
7. L'utente intestatario dell'originario contratto, se non presenterà regolare disdetta continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.
8. La concessione di erogazione soppressa definitivamente può essere ripristinata solo in seguito alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 17

VINCOLI E REVOCHE DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI

1. Per tutta la durata del contratto è riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni, non contemplate nel presente regolamento e nello stesso contratto di fornitura, derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.
2. Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione della fornitura per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta esclusivamente al Comune stesso valutare.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni temporanee di erogazione dell'acqua e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Tali sospensioni dell'acqua, ove possibili, saranno precedute da un congruo preavviso, in ogni caso gli utenti non possono reclamare o pretendere alcun indennizzo o riduzioni per i disagi causate dalle interruzioni dell'acqua.
4. A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserve d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche dell'opera.

ART. 18 **VERIFICHE CONTROLLI ALLE CONDOTTE**

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della proprietà privata per accettare alterazioni o guasti nelle condotte e, comunque, per accettare la regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali. Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori dell'Ente addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e al controllo degli impianti.
2. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.
3. Il rifiuto dell'utente a far eseguire le verifiche e le letture, da diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
5. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati. In caso d'inadempienza il Comune sosponderà la somministrazione dell'acqua, previo sollecito formale, fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.
6. Resta salvo il diritto del Comune di revocare, previa comunicazione scritta, il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito maturato.

ART. 19 **DIVIETI E OBBLIGHI**

1. All'utente è assolutamente vietato di:

- di prelevare acqua dalla rete idrica comunale senza l'autorizzazione prescritta;
- di rivendere l'acqua;
- di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
- di prelevare acqua direttamente dalla rete idrica comunale;
- di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto di concessione
- collegare l'impianto idrico, per la messa a terra di apparecchi elettrici.
- di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o con mista a sostanza estranee o di altra provenienza, o di alterare o manomettere il contatore.

2. L'utente, invece, ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza: i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.

ART. 20 PENALITA'

1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con le penalità determinate nell'allegato "A".
2. Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dai dipendenti comunali e da altri Organismi istituzionali autorizzati.
3. Nel caso di infrazione il Comune potrà procedere all'applicazione delle penalità a alla sospensione della concessione della fornitura, anche previa contestazione scritta all'interessato che potrà produrre le proprie motivazioni difensive entro il termine assegnato e per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.
4. Le ragioni non liberano l'utente dagli impegni assunti nei confronti del Comune con la sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 21 TASSE E IMPOSTE

1. Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento e/o la registrazione del contratto, e per la durata del contratto di concessione (imposte bolli, tasse, canoni erariali, volture, cessazioni, variazioni, etc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 22
OBBLIGATORIETA'

- 1. Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti, e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione. In merito l'Ufficio Tecnico comunale agevolerà gli adempimenti fornendo ogni utile assistenza.

ART. 23
RINVIO AD ALTRE NORME

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le orme e le disposizioni di leggi vigenti. Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente il foro di Palmi.
- 2. Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare delle concessioni, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente alla rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scaldacqua, lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete. In particolare, è assolutamente vietato il collegamento nei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

ART. 24
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune/, ai sensi delle vigenti leggi, entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della delibera di approvazione.
- 2. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento. Sono fatte salve particolari condizioni e le eventuali clausole inserite.
- 3. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.
- 4. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne incorra la materiale trascrizione.

L'Ente ha facoltà di adattare e/o adottare software in dotazione all'ufficio tributi per l'espletamento delle relative procedure amministrative

Gli allegati "A" e "B" riportati in calce sono parte integrante del presente regolamento, i cui importi potranno essere modificati dall'Organo preposto in sede di approvazione delle tariffe annuali.

ALLEGATO A

1. Contributo allaccio rete idrica comunale	€ 50,00
2. Versamento per concessioni temporanee	€ 100,00
3. Versamento per riallaccio (<i>utenti morosi</i>)	€ 120,00
4. Versamento per voltura contrattuale	€ 15,00
6. Sanzioni per manomissione contatore	€ 200,00
7. Penalità di cui all'art 20 del Regolamento.....	€ 200,00
8. Gli interessi di mora per ritardato e/o omesso pagamento sono maggiorata di 3 punti percentuali rispetto al tasso legale vigente e sono calcolati giornalmente.	

ALLEGATO B**DEPOSITI CAUZIONALI**

1. Strada comunale asfaltata	€ 20,00 a ml.
2. Strada comunale non asfaltate	€ 10,00 a ml
3. Strada con massicciate in pietre	€ 50,00 a ml
4. Cauzione "uso cantiere" <i>supplementare</i>	€ 200,00
